



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale
Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale e del coordinamento
interistituzionale
SEDE

Alle Direzioni Generali
SEDE

Ai Provveditorati Regionali
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
(per il tramite dei Provveditorati)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e degli
Istituti d'Istruzione
LORO SEDI

All'Ufficio I – Affari generali
All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

e, per conoscenza,

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità
ROMA

OGGETTO: Congedo straordinario speciale per trasferimento ex art. 15 del d.P.R. 31.7.1995,
n. 395.

Con riferimento all'istituto giuridico indicato in oggetto, a parziale modifica e ad integrazione della lettera circolare n. 256887/1.1 del 02.12.1996, al fine di fornire indicazioni applicative più chiare, si chiarisce quanto segue.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria

Si è avuto modo di constatare, attraverso varie segnalazioni pervenute a questa Direzione Generale, rilevanti difformità applicative in relazione alla concessione di tale beneficio che, va ricordato, secondo l'accezione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, risulta essere, a tutti gli effetti, un congedo straordinario "speciale", tale in quanto in esubero rispetto al previsto limite annuo dei 45 giorni.

In particolare, l'articolo 15 cit., che ha introdotto il beneficio in questione, al comma 2 recita testualmente: *"In occasione di trasferimento del personale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio l'Amministrazione, concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:*

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio".

Appare opportuno, in via preliminare, richiamare l'attenzione sulla circostanza che la *ratio* dell'istituto del congedo straordinario per trasferimento è quella di consentire al dipendente di assentarsi dal lavoro al fine di curare le incombenze connesse al trasferimento, come ad esempio, l'organizzazione del trasloco, lo spostamento del nucleo familiare, la necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, il cambio del medico, l'iscrizione dei propri figli nella nuova sede scolastica ecc....

Ciò posto, alla luce dei nuovi interventi giurisprudenziali e normativi in materia di diritto di famiglia, si ritiene che l'ambito soggettivo dei destinatari del beneficio *de quo* non sia limitato esclusivamente al personale "coniugato" o "con figli a carico", ma si estenda anche ai dipendenti conviventi *more uxorio* (il cui *status* risulta comprovato da certificazione anagrafica), nonché a coloro che abbiano posto in essere una unione civile.

Si raccomanda la comunicazione del contenuto della presente a tutto il personale interessato e nel ringraziare per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Massimo Parisi